



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

Rev. 2 del 30 luglio 2015

REGOLAMENTO PER IL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA E DEL SERVIZIO MILITARE



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

Art. 1 - Facoltà di riscatto

1. Possono presentare domanda di riscatto i veterinari iscritti attivi ed i veterinari pensionati di invalidità che versano i contributi di cui all'art. 5 del Regolamento Enpav che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione all'Ente al momento della presentazione della domanda;
- b. anzianità di iscrizione e contribuzione per un periodo, anche discontinuo, di tre anni;
- c. regolarità della posizione contributiva.

2. Il riscatto può essere altresì esercitato dai superstiti entro due anni dal decesso dell'iscritto purché ricorrano i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 2 - Periodi riscattabili

1. Possono essere riscattati:

- a. il periodo di corso legale di laurea in medicina veterinaria;
- b. il periodo del servizio militare obbligatorio;
- c. il periodo di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni.
- d. titoli e tirocini attinenti la professione veterinaria legalmente riconosciuti in Italia, con una durata non inferiore ad un anno accademico, nella misura massima di tre anni.

2. La laurea in medicina veterinaria conseguita all'estero, che sia comunque legalmente riconosciuta in Italia, è ammessa a riscatto per il periodo legale del corso di laurea italiano o per il periodo legale del corso di laurea all'estero se inferiore.

3. Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni, e/o per uno o più semestri, a scelta dell'iscritto.

4. La parte dei periodi di cui ai punti b) e c) del comma 1, coincidenti con il periodo di cui al punto a) o al punto d), non si sommano a questi ultimi ai fini del riscatto.

Art. 3 - Casi di esclusione del riscatto

1. Il riscatto non è concesso:

- a. per i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa;
- b. per i periodi già riscattati presso altra Cassa o Ente previdenziale pubblico o privato.

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del comma precedente sarà effettuato il riscatto parziale limitatamente alle frazioni di periodo eventualmente non coperti da alcuna contribuzione ovvero non ancora riscattati.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento, purché anteriormente o contestualmente alla domanda di pensione di cui agli artt. 21, 22 e 23.

2. La domanda deve essere redatta, in conformità alle vigenti norme sull'autocertificazione, su apposito modulo predisposto dall'Ente, nel quale debbono essere indicati in particolare:

- le generalità dell'iscritto;
- la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per ottenere il riscatto;
- la dichiarazione che non sussistono gli impedimenti di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento.

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

- a. per il riscatto degli anni di laurea, dal certificato rilasciato dall'Università degli Studi competente, o da una dichiarazione sostitutiva, che attesti la durata legale del corso di laurea e l'anno di immatricolazione.
 - b. per il riscatto del servizio militare obbligatorio o prestato in guerra nonché dei servizi equiparati compreso quello civile sostitutivo, dal foglio matricolare rilasciato dalle autorità competenti o da una dichiarazione sostitutiva che attesti il periodo di servizio militare o servizio civile sostitutivo.
4. La domanda, firmata dall'istante, deve essere inviata all'Ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata.

Art. 5 - Onere del riscatto

1. L'iscritto che viene ammesso al riscatto deve pagare all'Ente un contributo di importo tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.
2. L'onere del riscatto è determinato dal maggiore onere, derivante sia dall'incremento della pensione che dall'eventuale anticipazione della stessa, nonché dalla minore contribuzione, derivante dall'eventuale anticipazione della pensione.
Detto onere è calcolato a normativa vigente alla data della domanda di riscatto e applicando i coefficienti attuariali approvati dai Ministeri vigilanti.
3. Tale onere, in ogni caso, non può essere inferiore per ciascun anno riscattato ad un importo pari alla misura intera della contribuzione minima, di cui all'art. 5 del Regolamento di Attuazione allo Statuto Enpav, prevista nell'anno di presentazione dell'istanza di riscatto.

Art. 6 - Modalità di pagamento

1. Entro 180 giorni dalla data di ricezione della domanda la Direzione Contributi dell'Ente comunica all'interessato il periodo riscattabile, l'onere del riscatto e la massima rateazione possibile. Nei successivi 60 giorni l'istante deve procedere versamento della intera somma ovvero della parte corrispondente alle prime tre rate, a pena di decadenza dalla domanda di riscatto. Il numero delle rate, a cadenza bimestrale, non potrà essere superiore al numero delle mensilità riscattate con la maggiorazione di interessi pari al tasso di rivalutazione annuale dei contributi di cui all'art. 11 del Regolamento di Attuazione allo Statuto, dell'anno della domanda. Il tasso di rivalutazione rimane costante per l'intero periodo dei pagamenti.
2. E' fatta salva, per l'interessato, la possibilità di presentare, nello stesso termine, domanda di diversa rateizzazione dell'importo da pagare, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata.
3. Il Comitato Esecutivo prende atto delle domande di riscatto che hanno avuto esito positivo e dell'aumento dell'anzianità iscrittiva e contributiva conseguente.
4. Qualora il diritto a pensione sia acquisito a seguito dell'esercizio del riscatto, l'interessato dovrà provvedere al pagamento integrale dell'onere al momento della domanda di pensionamento. In caso di pagamento rateale dell'onere del riscatto, all'iscritto che matura il diritto a pensione a prescindere dal periodo riscattato, potrà essere corrisposto un trattamento pensionistico provvisorio maturato con la sola anzianità effettiva, senza considerare i periodi oggetto di riscatto.
Una volta completato il pagamento dell'onere dovuto, la pensione sarà riliquidata sull'intera anzianità riconosciuta, incluso il periodo riscattato, a decorrere dal mese del riconoscimento del trattamento pensionistico provvisorio, senza maturazione di interessi.



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

Art. 7 - Interruzione del pagamento dell'onere

1. Il mancato pagamento entro 30 giorni dalle rispettive scadenze di più di quattro rate anche non consecutive, determina la decadenza dalla domanda con conseguente restituzione del 95% delle somme versate.
2. In caso di cancellazione dall'Ente o dall'Albo professionale, prima di aver completato il pagamento, il veterinario può rinunciare all'istanza di riscatto in corso e ottenere la restituzione del 95% delle somme versate.
3. In caso di sopraggiunta inabilità o decesso, prima di aver completato il pagamento, il veterinario o i suoi superstiti possono rinunciare all'istanza di riscatto in corso e ottenere la restituzione delle somme versate.
4. Il versamento integrale dell'importo dovuto determina l'irrinunciabilità del riscatto da parte dell'avente diritto o dei suoi superstiti.

Art. 8 - Effetti del riscatto

1. Il periodo per il quale sia stato esercitato il riscatto comporta un aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione pari al numero di mensilità riscattate.

Art. 9 - Decorrenza della pensione a seguito di riscatto

Abrogato

Art. 10 - Norma transitoria

Abrogato

Art.11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.